



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 13/2020

Castel di Sangro, 13/03/2020

OGGETTO: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus". **Regolamentazione dell'uso di parchi, giardini, aree verdi e piste ciclabili comunali.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

ATTESO che, in applicazione dei succitati Decreti, con valenza sull'intero territorio nazionale, trovano applicazione le seguenti misure di carattere generale: "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute", imponendo, quindi, a tutti di stare a casa, salvo i casi menzionati;

RILEVATO che, con propria circolare del 12/03/2020, il Capo di Gabinetto del Viminale ha fornito un'interpretazione di tali ultime disposizioni, esplicitando che "gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, tra le quali vi sono: l'approvvigionamento alimentare, la gestione quotidiana degli animali domestici e quelle per svolgere attività motoria e sportiva

all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro";

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica;
- il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale ed anche, in particolare, all'interno del territorio comunale;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la regolamentazione dell'uso da parte del pubblico, **sino al giorno 3 aprile incluso**, di tutti i parchi, giardini, aree verdi e piste ciclabili comunali, prescrivendo altresì idonee norme comportamentali da tenere;

RITENUTO in particolare di dover disporre che:

PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI PUBBLICHE possano essere limitatamente fruiti dai cittadini, con **tassativo rispetto delle seguenti regole comportamentali**:

- **utilizzare l'area più vicina alla propria abitazione**, in modo da limitare gli spostamenti sul territorio;
- **divieto assoluto di assembramento** e, nel caso, **allontanarsi immediatamente**;
- mantenere la **distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- **utilizzare dette aree per massimo un'ora al giorno**, in orario a scelta in base alle proprie esigenze ed abitudini;
- **divieto assoluto di contatto diretto ed utilizzo di giochi, panchine e arredo urbano** presenti nell'area;

LE PISTE CICLABILI COMUNALI possano essere limitatamente fruiti dai cittadini, con **tassativo rispetto delle seguenti regole comportamentali**:

- **utilizzare dette piste ciclabili per massimo un'ora al giorno**, in base alle proprie esigenze ed abitudini, **scegliendo liberamente l'ora in cui utilizzarle tra una delle seguenti fasce orarie**: dalle 8 alle 9; dalle 9 alle 10; dalle 10 alle 11; dalle 11 alle 12; dalle 12 alle 13; dalle 13 alle 14; dalle 14 alle 15; dalle 15 alle 16; dalle 16 alle 17; dalle 17 alle 18; dalle 18 alle 19, dalle 19 alle 20;
- **divieto assoluto di assembramento** e, nel caso, **allontanarsi immediatamente**;
- mantenere la **distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- **camminare il più possibile sul ciglio destro della pista in caso di incrocio con altre persone**, favorendo il mantenimento della giusta distanza minima di 1 metro;
- **divieto assoluto di contatto diretto ed utilizzo di panchine e/o arredo urbano** presenti lungo dette piste;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 in di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d' Abruzzo n. 2 del 8 marzo 2020 – Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020 di attivazione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, commi 4 e 5;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

in applicazione dei DPCM 8 marzo 2020 ed 11 marzo 2020, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9

di disporre, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **sino al giorno 3 aprile incluso, la regolamentazione dell'uso da parte del pubblico, di tutti i parchi, giardini, aree verdi e piste ciclabili comunali**, che dovrà avvenire come di seguito specificato:

PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI PUBBLICHE possono essere limitatamente fruiti dai cittadini, con **tassativo rispetto delle seguenti regole comportamentali**:

- **utilizzare l'area più vicina alla propria abitazione**, in modo da limitare gli spostamenti sul territorio;
- **divieto assoluto di assembramento** e, nel caso, **allontanarsi immediatamente**;
- mantenere la **distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- **utilizzare dette aree per massimo un'ora al giorno**, in orario a scelta in base alle proprie esigenze ed abitudini;
- **divieto assoluto di contatto diretto ed utilizzo di giochi, panchine e arredo urbano** presenti nell'area;

LE PISTE CICLABILI COMUNALI possono essere limitatamente fruiti dai cittadini, con **tassativo rispetto delle seguenti regole comportamentali**:

- **utilizzare dette piste ciclabili per massimo un'ora al giorno**, in base alle proprie esigenze ed abitudini, **scegliendo liberamente l'ora in cui utilizzarle tra una delle seguenti fasce orarie**: dalle 8 alle 9; dalle 9 alle 10; dalle 10 alle 11; dalle 11 alle 12; dalle 12 alle 13; dalle 13 alle 14; dalle 14 alle 15; dalle 15 alle 16; dalle 16 alle 17; dalle 17 alle 18; dalle 18 alle 19, dalle 19 alle 20;
- **divieto assoluto di assembramento** e, nel caso, **allontanarsi immediatamente**;
- mantenere la **distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- **camminare il più possibile sul ciglio destro della pista in caso di incrocio con altre persone**, favorendo il mantenimento della giusta distanza minima di 1 metro;
- **divieto assoluto di contatto diretto ed utilizzo di panchine e/o arredo urbano** presenti lungo dette piste;

ORDINA

alla **Polizia Municipale** e, in generale, alle **Forze dell'Ordine** operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro 30 giorni dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, e che ne verrà data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
- al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
- alla ASL1 Abruzzo;
- alla Prefettura di L'Aquila;
- al Presidente della Giunta Regionale.


IL SINDACO
Angelo Caruso